

Conseguentemente, alle lettere a) e b) premettere le parole: all'articolo 7.

* **16. 1.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico.

4-bis. Chiunque violi il divieto di cui al comma 4 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

Conseguentemente, alle lettere a) e b) premettere le parole: all'articolo 7.

* **16. 5.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Bonito, Leoni, Siniscalchi.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***16. 3.** Carmelo Carrara.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***16. 4.** Parenti.

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: pendenza del procedimento aggiungere le seguenti: su richiesta del pubblico ministero.

16. 2. Carmelo Carrara.

(A.C. 465 – sezione 16)

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

1. L'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. – *(Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica).* – 1. Presso la prefettura è istituito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. Il Comitato è presieduto dal prefetto, nella sua qualità di autorità provinciale per la pubblica sicurezza. Sono inoltre componenti del Comitato il questore, il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Fanno altresì parte del Comitato il presidente della provincia e il sindaco del comune capoluogo.

3. Il prefetto, in relazione agli argomenti da trattare, può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato il responsabile provinciale del Corpo forestale dello Stato e, nelle province in cui siano presenti, il responsabile provinciale delle Capitanerie di porto, nonché il comandante della polizia municipale del comune capoluogo, i sindaci e i comandanti della polizia municipale degli altri comuni della provincia, i responsabili delle altre amministrazioni pubbliche, i responsabili della

polizia penitenziaria e i comandanti provinciali dei vigili del fuoco. Il prefetto può chiamare inoltre a partecipare alle riunioni i comandanti dei reparti delle Forze armate interessati ai programmi di utilizzazione del personale militare in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di ordine pubblico.

4. Il prefetto può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica competente.

5. Il Comitato, fissate le aliquote di personale e delle risorse che ciascuna forza deve mettere a disposizione per l'ordine e la sicurezza pubblica, formula programmi, riferiti alle diverse parti del territorio provinciale, in ordine alla tutela della sicurezza dei cittadini e per l'attuazione dei servizi relativi ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 17

Sopprimerlo.

17. 3. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 17. 15 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 17.15 della Commissione, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) ovunque ricorrano, le parole: « il prefetto » sono sostituite dalle seguenti: « il presidente della provincia »

Conseguentemente, alla lettera a) dell'emendamento 17.15 della Commissione, sostituire le parole: il prefetto con le seguenti: il Presidente della provincia.

0. 17. 15. 1. Copercini.

All'emendamento 17.15 della Commissione, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al secondo comma, le parole da: « è presieduto dal prefetto » fino a: « presidente della provincia » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduto dal presidente della provincia ed è composto dal prefetto, dal questore, dal sindaco del comune capoluogo »

Conseguentemente, alla lettera a) dell'emendamento 17.15 della Commissione, sostituire le parole: con il Presidente della provincia con le seguenti: con il prefetto

0. 17. 15. 2. Copercini.

All'emendamento 17.15 della Commissione, lettera a), dopo le parole: Capitanerie di porto, aggiungere le seguenti: delle associazioni di categoria.

0. 17. 15. 3. Copercini.

All'emendamento 17.15 della Commissione, lettera a), sostituire le parole: della polizia municipale con le seguenti: delle polizie municipali.

0. 17. 15. 4. Copercini.

All'emendamento 17.15 della Commissione, sopprimere la lettera b).

0. 17. 15. 8. Governo.

(Approvato)

All'emendamento 17.15 della Commissione, lettera b), dopo le parole: del comitato, aggiungere le seguenti: il presidente della provincia, di concerto con.

0. 17. 15. 5. Copercini.

All'emendamento 17.15 della Commissione, lettera b), sostituire le parole: e ve-

rificando periodicamente i risultati conseguiti con le seguenti: . Il comitato verifica mensilmente i risultati conseguiti e formula eventualmente nuove proposte.

0. 17. 15. 6. Copercini.

All'emendamento 17.15 della Commissione, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato acquisisce altresì, mensilmente, dal comando provinciale dell'Arma dei carabinieri e dalla questura i rapporti concernenti i controlli effettuati presso le abitazioni degli imputati e dei condannati che, in base alle vigenti disposizioni, hanno l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o dagli altri luoghi indicati nel provvedimento giudiziario.

0. 17. 15. 7. Frattini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il Presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale ».

b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« Acquisite le proposte e gli altri elementi forniti dai componenti del Comitato, il prefetto individua, nell'ambito delle direttive emanate in materia, gli interventi da effettuarsi, anche da parte delle altre amministrazioni interessate, per incrementare la sicurezza nelle diverse aree del territorio provinciale e definisce gli obiettivi da conseguirsi da parte delle forze di polizia operanti nella provincia e delle altre forze messe a sua disposizione, adottando gli atti di indirizzo o le intese occorrenti e verificando periodicamente i risultati conseguiti ».

17. 15. La Commissione.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Acquisite le proposte del Comitato, il prefetto determina, nell'ambito delle direttive emanate in materia, le risorse che ciascuna forza deve mettere a disposizione per i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed i programmi d'intervento nelle diverse aree del territorio provinciale. Alla direzione unitaria e coordinamento dei servizi ed all'impiego della forza pubblica provvede il questore a norma dell'articolo 14 ».

17. 12. Bielli.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole da: sicurezza pubblica *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* presieduto dal prefetto, quale organo ausiliario di consulenza ed indirizzo per l'esercizio delle attribuzioni delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

2. Sono componenti del Comitato il questore e i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Fanno altresì parte del Comitato il presidente della provincia ed il sindaco del comune capoluogo.

3. Il Prefetto, in relazione agli argomenti in trattazione, può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato il responsabile provinciale del Corpo forestale dello Stato e, nelle province in cui è istituita, il responsabile provinciale della Capitaneria di porto, i responsabili provinciali degli istituti di pena, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco nonché i sindaci degli altri comuni della provincia, le autorità locali di pubblica sicurezza ed i responsabili di altre amministrazioni pubbliche.

4. Il prefetto può invitare a partecipare alle riunioni appartenenti all'ordine giudiziario, d'intesa con il Presidente del tribunale o, rispettivamente, con il procuratore della Repubblica competenti.

5. Il Comitato, fissate le aliquote di personale che ciascuna Forza di polizia deve mettere a disposizione ed individuate le altre risorse impiegabili, elabora strategie e programmi, riferiti alle diverse aree del territorio provinciale, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

17. 10. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri, Simeone.

Al comma 1, capoverso articolo 20, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ai quali vanno semestralmente trasmessi dal prefetto i dati concernenti la consistenza dei contingenti di carabinieri, della polizia di Stato, della Guardia di finanza in servizio, rispettivamente, nella provincia e nel territorio del comune capoluogo.

17. 16. Garra.

Al comma 1, capoverso articolo 20, sopprimere il comma 3.

17. 2. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Al comma 1, capoverso articolo 20, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e, nelle province in cui siano presenti, il responsabile provinciale delle Capitanerie di porto,.

17. 5. Gasparri.

Al comma 1, capoverso articolo 20, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: i rappresentanti della associazioni anti-racket ed antiusura e i rappresentanti delle parti sociali che operano nel territorio della provincia.

17. 14. Carmelo Carrara.

Al comma 1, capoverso articolo 20, sopprimere il comma 4.

17. 4. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Al comma 1, capoverso articolo 20, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Comitato, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza, formula programmi riferiti alle diverse parti del territorio provinciale in ordine alla tutela della sicurezza dei cittadini. Il prefetto recepisce i programmi in proprie direttive di coordinamento che indirizza, per l'attuazione dei servizi relativi, ai responsabili provinciali delle forze di polizia.

* **17. 6.** Ruffino, Gatto, Ruzzante.

Al comma 1, capoverso articolo 20, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Comitato, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza, formula programmi riferiti alle diverse parti del territorio provinciale in ordine alla tutela della sicurezza dei cittadini. Il prefetto recepisce i programmi in proprie direttive di coordinamento che indirizza, per l'at-

tuazione dei servizi relativi, ai responsabili provinciali delle forze di polizia.

* **17. 7.** Ascierio, Gasparri.

Al comma 1, capoverso articolo 20, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Comitato, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza, formula programmi riferiti alle diverse parti del territorio provinciale in ordine alla tutela della sicurezza dei cittadini. Il prefetto recepisce i programmi in proprie direttive di coordinamento che indirizza, per l'attuazione dei servizi relativi, ai responsabili provinciali delle forze di polizia.

* **17. 8.** Romano Carratelli, Borrrometi.

Al comma 1, capoverso articolo 20, aggiungere infine, i seguenti commi:

6. Il Comitato una volta al mese e ogni volta che lo ritiene necessario rende noti ai cittadini, in pubblici incontri, il proprio lavoro, i risultati ottenuti, il costo degli interventi e i finanziamenti impegnati e spesi per la sicurezza.

7. Il Comitato elabora ed approva un codice di comportamento da rendere pubblico, delle forze dell'ordine e informa le autorità competenti sulle violazioni commesse perché comminino le sanzioni previste dalla legge.

8. Il Comitato istituisce un numero verde e un ufficio sicurezza « rapporti con i cittadini » al quale i cittadini possono far pervenire informazioni utili, pareri e proposte sui piani per la sicurezza, sugli interventi che vengono realizzati e sulle violazioni del codice di comportamento.

9. Il Comitato concorda programmi di vigilanza con i sindaci dei comuni interessati utilizzando anche cittadini volontari segnalati dal sindaco i quali, muniti di uno speciale attestato e distintivo, collaborano con i vigili urbani e con le forze di polizia nella realizzazione dei programmi di vigilanza e di sicurezza.

17. 9. Veltri, Cambursano.

Al comma 1, capoverso articolo 20, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il Comitato acquisisce mensilmente, dai comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e delle questure, rapporti concernenti i controlli effettuati presso le abitazioni degli imputati e dei condannati che in base alle vigenti disposizioni hanno l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o dagli altri luoghi indicati nel provvedimento giudiziario.

17. 1. Frattini.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. In attuazione dell'articolo 21 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono istituite nei capoluoghi di provincia, presso le questure, sale operative comuni tra le forze di polizia.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze, determina con regolamento emanato ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità di attuazione delle sale operative di cui al precedente comma.

17. 02. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Per le questioni inerenti la sicurezza e l'ordine pubblico, nei comuni capoluogo aventi popolazione superiore ai trecentomila abitanti, e per le questioni attinenti l'ambito metropolitano, il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica è presieduto dal sindaco.

17. 012. Copercini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. All'articolo 7, comma 4, della legge n. 65 del 1986, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Nelle città metropolitane deve essere previsto nell'organizzazione della polizia municipale la figura dell'agente quale poliziotto di quartiere ».

17. 014. Ascierto.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. All'articolo 3 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la parola: « consentito » è sostituita dalla seguente: « obbligatorio ».

17. 01. Veltri, Cambursano.

(A.C. 465 – sezione 17)

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

1. Il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di

quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini.

2. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio di cui al comma 1, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano anche, con le modalità di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i controlli per la prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di beni di provenienza illecita e di quelli concernenti armi o esplosivi, relativamente alle attività, disciplinate dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge, individuate dal Ministro dell'interno, con regolamento da adottare di concerto con i Ministri della giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Relativamente alle attività sottoposte ai controlli di prevenzione di cui al comma 2, il prefetto, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può richiedere all'organo competente per il rilascio del provvedimento autorizzatorio, che provvede in base alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, la sospensione o la revoca del provvedimento stesso, ovvero la cessazione dell'attività esercitata in assenza di questo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 18.

Al comma 1, sostituire le parole: Il Ministro dell'interno con le seguenti: Il Ministero dell'interno.

18. 12. Garra.

Al comma 1, dopo le parole: Il Ministro dell'interno *aggiungere le seguenti:* , mediante il Dipartimento della pubblica sicurezza.

18. 11. Garra.

Al comma 1, dopo le parole: del territorio *aggiungere le seguenti:* relativi anche all'impiego delle centrali telefoniche per le chiamate d'emergenza.

18. 2. Frattini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

« ART. 12-bis. — (*Operazioni simulate*). — 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti indicati nel presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o di acquisire elementi di prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, d'intesa, anche ai fini del coordinamento, con il competente ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e per il personale dipendente,

con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della Direzione investigativa antimafia.

3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.

ART. 12-ter. — (*Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro*) — 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 12-bis possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini, al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.

2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. ».

18. 10. Parenti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora vittime di reati siano soggetti portatori di *handicap*, persone anziane o altrimenti impediti, in seguito alle richieste di intervento da questi inoltrate, un appartenente alle forze dell'ordine si reca al domicilio della vittima stessa anche al fine di stendere la relativa denuncia. Le modalità di attuazione del servizio sono stabilite con protocolli di intesa tra comuni e prefetture.

18. 7. (*Nuova formulazione*) Paissan.

(*Approvato*)

Sopprimere i commi 2 e 3.

18. 3. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 2.

* **18. 4.** Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 2.

* **18. 8.** Parenti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi o esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle attività soggette ad autorizzazione disciplinata dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro degli affari regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

18. 14. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la parola: ricettazione aggiungere la seguente: , contrabbando.

18. 5. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 3.

* **18. 6.** Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 3.

* **18. 9.** Parenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La relazione di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981 comprende anche tutti i dati relativi alle iniziative di cui al presente articolo, suddivisi su base provinciale. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati definiscono modalità per l'esame di tale relazione.

18. 1 (Nuova formulazione). Frattini.

(Approvato)

(A.C. 465 – sezione 18)

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di consentire che il personale delle Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto della criminalità, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, adotta uno o più specifici programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti delle province in cui le suddette esigenze si sono manifestate, di contingenti di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti dalle autorità militari ai sensi degli articoli 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata. I programmi hanno la durata massima di sei mesi, rinnovabile,

e definiscono i contingenti massimi di personale militare delle Forze armate utilizzabili in ciascuna provincia e le direttive di impiego del personale medesimo nel rispetto delle norme vigenti e delle risorse disponibili. I programmi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in cui le Commissioni esprimano parere contrario, i programmi sono sospesi o modificati per essere adeguati al parere. Con le stesse modalità si procede in caso di rinnovo dei programmi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 19.

Sopprimerlo.

* **19. 1.** Frattini.

Sopprimerlo.

* **19. 7.** Pisapia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: personale militare aggiungere le seguenti: con esclusione di quello in servizio di leva.

19. 4. Frattini.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le parole: , e per servizi di scorta.

19. 6. Pisapia.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di sei mesi aggiungere la seguente: non.

19. 3. Frattini.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: prima dell'inizio della loro attuazione.

19. 8. Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Salvo i casi previsti dalla legge ovvero i casi di assoluta necessità derivante da un grave e attuale pericolo per l'incolumità personale, gli appartenenti alla polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza e alla polizia penitenziaria non possono essere impiegati in servizi di scorta.

19. 5. Pisapia.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Attuazione misure a favore della Sicilia con particolare riferimento ai patti territoriali)

SCOZZARI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

con la finanziaria 2001 sono state prese importanti misure a favore della regione Sicilia;

in particolare, sono state fortemente abbattute le tariffe aeree siciliane con uno stanziamento di 100 miliardi, chiedendo alla regione un cofinanziamento aggiuntivo di 50 miliardi (totale 150 miliardi);

sono stati destinati 50 miliardi ai produttori e alle piccole e medie imprese siciliane per abbattere i costi di trasporto delle merci trasportate con qualsiasi mezzo (aereo, treno, nave, camion), chiedendo alla regione un cofinanziamento aggiuntivo di 25 miliardi (totale 75 miliardi);

sono stati stanziati 100 miliardi per il fondo di solidarietà di cui all'articolo 38;

sono stati stanziati ulteriori 200 miliardi finalizzati al sostegno delle piccole e medie imprese siciliane in relazione soprattutto alle spese energetiche, al sostegno del settore agricolo, e ad un contributo per i comuni sedi di impianti di raffinazione;

sono previsti, infine, 100 miliardi per gli autotrasportatori siciliani;

nella finanziaria 2001 è stato disposto, inoltre, il finanziamento dei patti ter-

ritoriali e dei protocolli aggiuntivi dei contratti d'area —:

quali sono i tempi concreti di finanziamento dei patti territoriali generali e di quelli relativi all'agricoltura e quanto saranno realmente operanti le misure del « pacchetto Sicilia » sopra enunciate. (3-06819)

(23 gennaio 2001)

(Sezione 2 – Cessione di quote Italgas da parte dell'Eni)

BOCCHINO, SELVA e ARMAROLI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere:

se il Governo sia a conoscenza di trattative in corso per la cessione da parte dell'Eni all'Enel della quota di controllo di Italgas, così come ipotizzato dalla stampa e sottolineato da improvvisi rialzi di borsa e quale sia l'indirizzo dell'Esecutivo in merito a tale cessione ed alla necessità di un'offerta pubblica di vendita. (3-06820)

(23 gennaio 2001)

(Sezione 3 – Prezzo del gas liquido per autotrazione)

GALDELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

notevole è l'interesse dei consumatori relativamente ai prezzi dei carburanti per autotrazione e riscaldamento;

a seguito delle dinamiche riguardanti il valore dell'euro da una parte e il prezzo del petrolio dall'altro, nel corso dell'ultima settimana si è verificato un sensibile calo del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione;

tale diminuzione, su questi prodotti, ha superato mediamente le centocinquanta lire al litro;

purtroppo, invece, il prezzo del gas liquido per autotrazione è praticamente rimasto invariato (inchiodato intorno alle 1100 lire al litro);

trattandosi di un prodotto derivato dal petrolio non si comprende per quale ragione il prezzo del gas liquido non abbia subito la stessa dinamica —:

se ci troviamo di fronte ad un nuovo cartello volto a far sì che il prezzo resti lo stesso a prescindere dalle dinamiche legate al petrolio, soprattutto quando si tratta di abbassarlo a vantaggio dei consumatori e, in tal caso, cosa intenda fare in proposito.
(3-06818)

(23 gennaio 2001)

(Sezione 4 — Prevenzione inquinamento marino)

CHERCHI, GERARDINI e ZAGATTI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

un ennesimo incidente navale ha provocato la dispersione di grandi quantità di petrolio in prossimità delle isole Galapagos, mettendone a grave rischio il delicato equilibrio ecologico;

incidenti simili si sono verificati anche nell'area mediterranea e nelle acque nazionali —:

le misure che il Governo abbia adottato e reputi necessario adottare, unilateralmente e nelle sedi internazionali proprie, per prevenire il rischio d'inquinamento del mare connesso al trasporto di carichi pericolosi.
(3-06821)

(23 gennaio 2001)

(Sezione 5 — Emergenza dello smaltimento dei rifiuti)

RICCI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi anni circa il 98 per cento dei rifiuti è andato a finire nelle discariche creando evidenti problemi di smaltimento degli stessi e spesso colmando gli invasi adibiti alla raccolta;

non esiste una tecnologia in grado di far fronte ad una produzione in continua crescita, né sono stati predisposti piani adeguati che favoriscano la raccolta differenziata dei rifiuti;

il problema dello smaltimento dei rifiuti ha assunto i caratteri di vera e propria emergenza soprattutto al sud dove diversi impianti ormai saturi sono stati addirittura chiusi;

nel salernitano, ad esempio, la procura della Repubblica ha disposto la chiusura della discarica di Parapoti, ma caso emblematico di tale emergenza, può essere costituito senza dubbio dal comune di Cercola (Napoli) dove le autorità locali, per far fronte ad una situazione ormai insostenibile, hanno dovuto adibire a discarica alcuni impianti sportivi di recente costruzione —:

quali provvedimenti urgenti il Governo intenda assumere al fine di dare una rapida soluzione a tale emergenza.
(3-06825)

(23 gennaio 2001)

(Sezione 6 — Emergenza rifiuti in Campania - I)

ALBANESE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la situazione di emergenza verificatasi nell'area metropolitana di Napoli, provocata dalla chiusura, per motivi di sicurezza, dell'impianto di Tufino, pone di nuovo l'accento sui problemi derivanti

dallo smaltimento dei rifiuti mediante conferimento in discarica — con conseguente degrado ambientale di aree crescenti del territorio e affannosa ricerca di nuovi spazi — e sul fallimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio del decreto Ronchi in Campania, regione nella quale il 98 per cento dei rifiuti solidi urbani finisce in discarica;

tale emergenza, che interessa 81 comuni, per oltre un milione di persone, con una produzione di circa 1.700 tonnellate di rifiuti solidi urbani giornaliere, rischia ben presto di divenire anche sanitaria, ove si considerino le condizioni di affollamento e di degrado dell'intera area vesuviana —:

quali iniziative intenda mettere in atto con la regione Campania e gli enti locali interessati per superare la situazione di rischio, quali siano i tempi per la costruzione dei previsti nuovi impianti e quali ulteriori misure intenda adottare per una gestione ecologicamente sostenibile del problema rifiuti. (3-06822)

(23 gennaio 2001)

(Sezione 7 — Emergenza rifiuti in Campania - II)

RUSSO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nella regione Campania da circa sette anni vige un regime commissariale d'emergenza che governa la gestione dei rifiuti e nel 1997 fu redatto un piano di emergenza che prevedeva una massiccia opera di raccolta differenziata;

da tempo ormai si sapeva che per la fine del 2000 sarebbero state esaurite le capacità volumetriche delle discariche tradizionali presenti nella regione Campania e da qualche giorno la situazione è diventata esplosiva con particolare riguardo alla provincia di Napoli che smaltisce i propri rifiuti in una discarica sita nell'area nolana (Tufino) —:

quali iniziative il Governo intenda assumere (fermo restando un forte dubbio relativo alla esistenza di un piano di emergenza ed a quali siano i comuni coinvolti) per evitare gravi problemi sociali e danni alla salute dei cittadini ed all'ambiente.

(3-06824)

(23 gennaio 2001)

(Sezione 8 — Esame della radioattività nei poligoni militari)

GUIDO DUSSIN, BALLAMAN e PAGLIARINI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il ministero interrogato, tramite il Sottosegretario Onorevole Calzolaio, si è occupato più volte della questione dell'uranio impoverito evidenziando le problematiche legate alla sua utilizzazione;

vi è sempre maggior preoccupazione per il caso dell'uranio impoverito e del plutonio inserito nel munizionamento usato nelle guerre del Golfo, della Somalia, della Serbia, della Bosnia e del Kosovo;

tali munizioni, avendo un peso specifico ed un assetto diverso dalle altre, hanno una traiettoria diversa e quindi non sono facilmente sostituibili con proiettili alternativi con eguali caratteristiche;

le truppe alleate prima delle guerre sopra elencate hanno utilizzato i poligoni di tiro italiani;

le forze militari britanniche hanno dichiarato di non considerare pericolose tali armi e di utilizzarle anche nei loro poligoni nazionali;

la morte di Giuseppe Pintus è assimilabile ai decessi ed alle malattie di nostri militari che hanno prestato servizio in Bosnia, mentre lo stesso è rimasto impiegato nei poligoni militari nazionali;

le più recenti informazioni in possesso degli interroganti denunciano che più persone che hanno lavorato presso i poligoni di tiro italiani usati dalle forze alleate,

e in particolare presso il poligono Dandolo di Maniago, stanno facendo cure chemioterapiche;

agli interroganti risulta che, persino in questo mese, nel pieno della *bagarre* politico-istituzionale sull'utilizzo dell'uranio impoverito ed in presenza di una richiesta ufficiale di moratoria da parte del Parlamento europeo, siano stati utilizzati proiettili anticarro all'uranio impoverito —

se non si ritenga di dover prevedere un esame sulla radioattività esistente in tali poligoni, possibilmente affidandosi a ricercatori dell'Enea o di altre strutture esterne e con strumentazioni specifiche più idonee di quelle dei militari.

(3-06823)

(23 gennaio 2001)

(Sezione 9 – Dismissione di immobili degli enti previdenziali e dei comuni)

TARADASH. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa risulta che stanno per essere avviate le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali e dei comuni e che i prezzi di vendita non corrisponderebbero al valore effettivo di mercato di tali beni neanche nel caso di immobili di pregio;

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha dichiarato: « Sia chiaro, ai *Vip* non viene fatto nessun trattamento di favore. Se abitano case di pregio pagheranno il prezzo pieno come la legge prevede. D'altra parte non si potevano fare discriminazioni nei loro confronti: sono cittadini come gli altri » (*L'Espresso*, 25 gennaio 2001, p. 32);

a fissare lo spartiacque tra le zone di pregio e il riferimento base per il prezzo di vendita delle case è l'Ufficio del territorio del ministero delle finanze sulla base di parametri spesso lontani dai reali valori di mercato. Questo ufficio ha elaborato tabelle per tutte le città italiane. Il capo dell'Osservatorio per le dismissioni immobiliari degli enti, istituito dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, il dottor Gualtiero Tamburini, ha dichiarato che « I criteri adottati dall'Ute sono sbagliati » (*L'Espresso*, 25 gennaio 2001, p. 32) e che grazie alle stime dell'Ute, degli sconti beneficerebbero anche gli acquirenti di immobili situati in aree anche molto prestigiose —

se tali notizie siano vere e se non ritengano opportuno verificare che le operazioni di dismissione non finiscano per determinare l'alienazione di immobili di pregio a prezzi ben lontani dal loro valore di mercato.

(3-06826)

(23 gennaio 2001)